



IUS ET VIS

Associazione per gli Avvocati

STATUTO

(Allegato all'Atto Costitutivo)

I - Caratteristiche dell'Associazione

1 - Costituzione, sede e denominazione dell'associazione

E' costituita l'associazione denominata "IUS ET VIS Associazione per gli Avvocati", caratterizzata dal logo riprodotto nel presente statuto.

Essa ha la sede legale in Monza (MB), Via De Amicis n. 6, mentre la sede operativa è individuata presso lo studio del Presidente *pro tempore* dell'Associazione.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo, comunicata a tutti gli associati.

2 - Finalità

L'associazione è autonoma, apolitica e indipendente da qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, che abbia diverso o medesimo oggetto di attività.

L'associazione persegue la tutela degli Avvocati valorizzandone il ruolo sociale, e con ciò ponendosi il fine ultimo della garanzia dei diritti dei cittadini.

L'associazione opera con lo scopo di:

- rivalutare il ruolo sociale e l'etica dell'avvocato, anche in conformità del vigente codice deontologico forense, promuovendo lo studio e la divulgazione delle norme deontologiche;
- tutelare la funzione e lo svolgimento dell'attività forense in ogni sede giudiziale e stragiudiziale;
- fornire servizi per gli associati utili per l'espletamento dell'attività professionale, anche attraverso apposite convenzioni;
- promuovere l'adozione di protocolli comuni applicabili nei diversi uffici giudiziari;
- garantire l'aggiornamento professionale e giuridico, al fine del miglioramento culturale dell'intero ceto forense;
- promuovere iniziative in ambito giuridico e culturale;
- attivarsi per la tutela dei diritti individuali e collettivi dei cittadini, anche intervenendo nella procedura di creazione delle norme giuridiche e collaborando con enti, istituzioni o

associazioni, anche straniere, che siano attive nella difesa dei diritti universali dell'uomo;

- recuperare e valorizzare i principi comuni dell'avvocatura, quale soggetto necessario ed infungibile dell'esercizio del potere giurisdizionale;
- valorizzare la crescita delle competenze specifiche degli Avvocati, anche accedendo alle eventuali iniziative legislative in tema di specializzazione;
- ricercare la collaborazione con gli altri soggetti della giurisdizione, al fine di razionalizzare e modernizzare il funzionamento della Giustizia nell'ottica della tutela dei diritti e delle garanzie costituzionali del cittadino;
- promuovere la tutela ed il rispetto per il lavoro del praticante Avvocato per garantire un dignitoso e corretto svolgimento della pratica forense;
- intraprendere iniziative finalizzate alla preparazione effettiva degli aspiranti Avvocati, affinché sia possibile l'accesso alla professione forense da parte di soggetti muniti di sicura preparazione tecnica e culturale.

3 - Attività

L'associazione svolge tutte le attività che siano ritenute utili e strumentali rispetto alle finalità associative.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, l'associazione si impegna per:

- la stipulazione di un codice etico che sia vincolante per gli iscritti, anche a pena di esclusione dall'associazione;
- la creazione di una rete di professionisti composta dagli iscritti, che fornisca servizi di informazione e domiciliazione nelle diversi sedi giudiziarie ove siano presenti;
- la caratterizzazione comune dei criteri di attività professionale, anche mediante la possibilità di tutti gli iscritti di munirsi di segni distintivi comuni e di spenderli sui propri documenti professionali (carta intestata, biglietti da visita, sito internet personale, etc...);
- la creazione di un sito internet che fornisca l'aggiornamento costante e tempestivo delle notizie circa l'organizzazione giudiziaria delle diversi sedi interessate dall'attività dell'Associazione;
- la valorizzazione della competenza specifica degli iscritti, riportandola esplicitamente, laddove sia comunicata dall'iscritto, mediante il sito internet in apposita sezione;
- l'organizzazione di attività formativa, gratuita o con un minimo contributo per le spese vive per gli iscritti dovuto solo in caso di corsi di particolare livello scientifico e culturale, consistente in conferenze, congressi, incontri e seminari;
- l'organizzazione di corsi finalizzati alla preparazione dell'esame di Stato di abilitazione alla

professione forense ovvero al conseguimento diretto di titoli o abilitazioni particolari, quali gli eventuali e futuri titoli di specializzazione;

- la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, sia in collaborazione con riviste e case editrici sia attraverso la pubblicazione in via autonoma oppure con l'apporto di altre associazioni o istituzioni forensi;
- realizzazione di servizi di ausilio all'esercizio della professione legale anche attraverso apposite convenzioni, ivi compreso il reperimento di strutture e spazi attrezzati riservati per gli associati;
- la promozione e l'organizzazione di incontri con istituzioni pubbliche e istituti scolastici, ovvero con associazioni di categoria e professionali, finalizzati alla valorizzazione del ruolo sociale dell'Avvocato.

Per la realizzazione di queste attività, l'Associazione mira alla fattiva e concreta collaborazione con associazioni specialistiche locali e nazionali e con le istituzioni forensi territoriali.

II - Associati

4 - Requisiti e modalità d'iscrizione

Possono essere soci dell'Associazione gli Avvocati e i Praticanti Avvocati iscritti rispettivamente in un Albo Professionale od in un Registro tenuti da un Consiglio dell'Ordine in Italia ed esercenti effettivamente l'attività forense, i quali non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nell'ultimo quinquennio.

Possono altresì richiedere l'iscrizione Avvocati esercenti la professione in uno Stato appartenente all'Unione Europea nonché, quali soci benemeriti, Giuristi e studiosi di diritto anche non Avvocati di comprovata etica professionale.

Possono essere ammessi in qualità di soci soltanto le persone fisiche; i soggetti appartenenti a enti collettivi partecipano nella loro unica veste individuale.

La richiesta d'iscrizione, presentata con domanda scritta e l'esplicita dichiarazione dei requisiti necessari, è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo e la stessa viene accettata con delibera comunicata all'interessato.

L'iscrizione e la qualifica di socio divengono effettive all'avvenuto pagamento della quota associativa relativa all'anno di riferimento della domanda, fatto salvo quanto previsto per i soci onorari e benemeriti al punto 5.3 che segue.

5 - Categorie di Soci

I soci sono fondatori, ordinari, onorari e benemeriti.

- a) Sono soci fondatori i sottoscrittori originari dell'atto costitutivo, come ivi individuati;
- b) sono soci ordinari gli associati che siano iscritti all'associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota annuale;
- c) sono soci onorari i soci fondatori che non siano più in possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, sempre che siano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 4;
- d) sono soci benemeriti Giuristi e studiosi di diritto, anche non esercenti la professione di Avvocato, che il Consiglio Direttivo ritenga di ammettere all'associazione: la decisione del Consiglio Direttivo è ratificata dalla prima sessione utile dell'Assemblea Generale.

Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di adempiere alle obbligazioni che ne scaturiscono.

5.1 - I soci fondatori hanno diritto di voto deliberativo nell'Assemblea Generale e diritto di elettorato attivo e passivo.

5.2 - I soci ordinari hanno diritto di voto deliberativo nell'Assemblea Generale, mentre hanno diritto di elettorato attivo e passivo con i limiti indicati nello Statuto.

5.3 - I soci onorari e benemeriti non hanno diritto di elettorato attivo e passivo né di voto deliberativo e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

5.4 - I soci onorari che esercitano la professione di Avvocato possono essere dichiarati decaduti dalla qualità di socio, con provvedimento del Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo, solo nel caso riportino una sanzione disciplinare dal Consiglio dell'Ordine competente superiore all'avvertimento.

6 - Quota associativa

La quota associativa annuale deve essere corrisposta all'atto dell'iscrizione e, successivamente, entro il 15 marzo dell'anno a cui si riferisce l'iscrizione; il suo mancato pagamento nei termini comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio, fatto salvo quanto previsto per i soci onorari e benemeriti al punto 5 che precede, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo senza necessità di ratifica assembleare.

II – Struttura dell'Associazione

7 – *Organi sociali*

Sono organi sociali:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Consigli delle Sezioni Locali;
- il Coordinamento delle Sezioni Locali;
- la Sezione Giovani Avvocati e Praticanti.

8 – *Assemblea Generale*

L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente sia in sede ordinaria, entro il 30 marzo di ogni anno, sia straordinaria.

Può essere convocata in sede straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero su iniziativa di almeno un decimo dei soci ordinari e fondatori, mediante richiesta rivolta al Consiglio Direttivo.

8.1 – *Competenze dell'Assemblea Generale*

L'Assemblea Generale in sede ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo di gestione patrimoniale e l'operato del Consiglio Direttivo;
- esamina ed approva il bilancio preventivo per il nuovo esercizio;
- ratifica la delibera del Consiglio Direttivo in merito all'ammontare della quota associativa annuale;
- elegge ogni triennio i componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra gli iscritti all'Associazione che siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;

- ratifica le nomine dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e del Laboratorio Legislativo effettuate dal Consiglio Direttivo;
- delibera la decadenza dalla qualità di socio ordinario o benemerito su proposta del Consiglio Direttivo, nel caso di venir meno dei requisiti di cui all'art. 4;
- approva mozioni d'ordine che vincolano l'operato del Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche allo Statuto, secondo la maggioranza qualificata richiesta a tal fine, come pure lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

In seduta ordinaria, inoltre, i soci fondatori e ordinari che ne abbiano i requisiti eleggono i rappresentanti della sezione Giovani Avvocati e Praticanti.

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta straordinaria per deliberare su argomenti che appaia opportuno sottoporre all'esame della medesima ovvero nei casi previsti dallo Statuto.

L'Assemblea Generale è anche giudice di eventuali conflitti fra i componenti del Consiglio Direttivo e ha, inoltre, il potere di revocare in qualsiasi momento il mandato a qualunque consigliere, previa proposta del Presidente ed in ragione di comprovate condotte contrarie all'interesse dell'associazione.

8.2 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'avviso della convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve essere dato almeno 10 giorni prima della data fissata per la stessa, a mezzo di invio di e-mail e di apposita affissione alle bacheche presso le sedi giudiziarie ove siano presenti Sezioni Locali dell'Associazione. A tal fine, ogni iscritto deve, a pena di decadenza dalla qualità di socio, fornire un proprio indirizzo di posta elettronica al momento dell'iscrizione, come pure deve dare pronta comunicazione della sua variazione.

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è validamente costituita nel caso sia presente almeno un decimo degli iscritti quali soci fondatori e ordinari.

L'Assemblea nomina al momento della riunione un Presidente tra coloro che non facciano parte del Consiglio Direttivo, il quale ne regola il corretto svolgimento, verifica la valida costituzione della medesima e sovrintende alle operazioni di voto.

Il Segretario dell'Associazione assume il ruolo di segretario dell'assemblea e redige il verbale con espressa indicazione delle delibere assunte, che, con sottoscrizione del Presidente della riunione e del Segretario, deve essere conservato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito quaderno.

consultabile presso la sede dell'Associazione da parte di ogni associato ed in qualsiasi momento, e di cui potrà essere richiesta copia anche parziale. In caso di assenza all'assemblea, il Segretario viene sostituito da un altro componente del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all'Assemblea Generale tutti i soci iscritti che siano in regola con il versamento della quota annuale, i quali esercitano il diritto di voto secondo quanto stabilito dallo Statuto. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea Generale anche dei soci onorari e benemeriti, ma senza diritto di elettorato attivo e passivo né di voto deliberativo.

E' ammessa la partecipazione e l'esercizio del voto a mezzo di delega; in tal caso, non potrà essere conferita più di una delega per ciascun partecipante.

Non è ammesso il voto per delega nel caso di votazioni relative all'elezione di cariche sociali o comunque di persone.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salve diverse previsioni dello Statuto.

9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione amministrativa e patrimoniale dell'associazione e svolge attività di indirizzo e orientamento dell'attività associativa.

9.1 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da nove componenti effettivi e fino a due praticanti abilitati con funzione meramente consultiva e non deliberativa.

Al Consiglio Direttivo partecipano di diritto pure i Rappresentanti delle Sezioni Locali con eguale funzione meramente consultiva.

I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria.

Per l'elezione dei consiglieri effettivi, il diritto di voto sarà limitato all'indicazione di un numero massimo di sei nominativi; i consiglieri scelti tra i praticanti abilitati saranno individuati dagli iscritti che siano essi Praticanti Avvocati. In caso di parità di voti, risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati o al Registro Praticanti.

I consiglieri effettivi durano in carica tre anni mentre i praticanti un anno, periodi corrispondenti alla durata dell'esercizio sociale; essi sono rieleggibili solo una volta consecutivamente.

9.2 – Requisiti di eleggibilità e deleghe

Il ruolo di consigliere del Consiglio Direttivo dell'associazione è incompatibile con qualsiasi altra carica in istituzioni rappresentative forensi, anche laddove tali incarichi siano ricoperti da colleghi del medesimo studio associato; l'incompatibilità può essere dichiarata dall'Assemblea Generale anche in ogni ipotesi in cui possa apparire la sopravvenienza di un conflitto di interessi rispetto all'attività dell'Associazione.

Nel caso risulti eletto un socio che si trovi in tale situazione di incompatibilità, egli dovrà risolvere entro tre settimane l'impedimento ovvero dichiarare la rinuncia all'incarico.

Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Direttivo i soci fondatori ovvero i soci ordinari che siano iscritti da almeno tre anni e che abbiano partecipato attivamente nel corso dei due anni precedenti all'attività associativa.

La partecipazione si ritiene attiva, a titolo esemplificativo, quando il socio abbia avuto incarichi in organi sociali, centrali o locali, ovvero abbia contribuito quale organizzatore di incontri o eventi formativi, referente di commissioni tematiche o autore di pubblicazioni per conto dell'associazione.

All'interno del Consiglio Direttivo sono designati, in occasione della prima riunione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Tra i restanti componenti possono essere affidate specifiche deleghe per aree di attività: devono in ogni caso essere individuati il coordinatore del comitato tecnico-scientifico, il responsabile della sezione giovani, il coordinatore delle sezioni locali e il coordinatore del laboratorio legislativo.

Di tali nomine e deleghe deve essere data tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti.

9.3 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario e comunque almeno una volta al bimestre; in occasione della prima riunione, provvede alla convocazione il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati, che ne presiede lo svolgimento.

Di ogni riunione il Segretario, ovvero altro componente del Consiglio Direttivo in sua assenza, redige precisa verbalizzazione, che deve essere approvata da tutti i partecipanti e sottoscritta dal Presidente.

La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche mediante collegamento audiovisivo telematico.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza semplice con la presenza di almeno metà dei componenti effettivi.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua mancanza, del Vice Presidente.

9.4 – Competenze ed attività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio ha i compiti demandatigli dallo Statuto e deve operare per conto dell'Associazione per la realizzazione dei fini indicati all'art. 2 dello stesso, secondo i criteri e i principi stabiliti dall'Assemblea, di cui deve eseguire le direttive.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- nomina i componenti del Laboratorio Legislativo;
- stabilisce l'ammontare della quota di partecipazione annuale, che sarà comunque ridotta alla metà per i praticanti Avvocati e per gli Avvocati iscritti da meno di due anni all'Albo Avvocati;
- delibera la costituzione delle Sezioni Locali e ne nomina i componenti del Consiglio Locale, su indicazione vincolante degli iscritti alla stessa Sezione;
- delibera in ordine alle richieste di iscrizione all'associazione;
- istituisce eventuali commissioni tematiche, individuandone i componenti tra gli associati;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale i bilanci consuntivi e preventivi;
- esegue le delibere dell'Assemblea Generale e dà attuazione alle indicazioni programmatiche della stessa;
- delibera su ogni altra iniziativa associativa da intraprendere nel rispetto degli articoli 2 e 3 dello Statuto.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate agli iscritti all'Associazione; le dette deliberazioni sono impugnabili innanzi l'Assemblea.

Il mandato ai consiglieri è revocabile solamente dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 8.1.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, per sopravvenuta incompatibilità o altro, il Consiglio rimane in carica e delibera validamente senza necessità di reintegrazione nel numero originario, fino ad un minimo di cinque consiglieri. Resta salva la possibilità che l'Assemblea, appositamente convocata, deliberi le nomine occorrenti per ripristinare il numero di nove consiglieri effettivi; i consiglieri così nominati restano in carica solo per il tempo in cui lo è l'intero Consiglio.

Qualora, per i motivi di cui al comma precedente, il numero dei consiglieri scenda sotto il limite di cinque, il Presidente o almeno un decimo degli iscritti all'Associazione convocano senza indugio l'Assemblea per il ripristino del numero dei consiglieri richiesto dallo Statuto; fino alla data in cui si riunisce l'Assemblea, i consiglieri rimasti possono deliberare solo in caso di assoluta ed oggettiva urgenza.

Qualora, per sopravvenuta incompatibilità o per altri motivi, vengano a mancare il Segretario o il Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova nomina in occasione della prima riunione utile: fino a quel momento i relativi compiti sono demandati al Consiglio Direttivo nella sua collegialità.

Di quanto ai tre commi precedenti deve essere data tempestiva informazione agli iscritti all'Associazione.

10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio; egli opera in nome della medesima verso i terzi, per i fini dell'Associazione e dando esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, il Presidente può prendere le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.

Il Presidente nomina o revoca altresì eventuali Procuratori dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui è a tutti gli effetti un componente, controllandone la valida costituzione e regolandone lo svolgimento in modo da garantire la correttezza delle deliberazioni assunte.

Il Presidente relaziona annualmente all'Assemblea Generale riunita in seduta ordinaria sull'operato del Consiglio Direttivo e sulla gestione contabile dell'Associazione; egli deve, inoltre, compiere i

doveri indicati nello Statuto con estrema diligenza.

Qualora, per sopravvenuta incompatibilità o altro motivo, venga a mancare il Presidente, il Consiglio deve riunirsi, convocato su iniziativa di almeno due consiglieri, entro venti giorni per la nomina del nuovo Presidente; fino alla nuova nomina la rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente.

Delle vicende di cui al comma precedente deve essere dato avviso agli iscritti all'Associazione.

In caso di semplice impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nei suoi compiti dal Vice Presidente.

11 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nei limiti consentiti dallo Statuto.

Egli assume ogni facoltà e potere del Presidente, anche di rappresentanza legale dell'Associazione, nel caso di venir meno della carica e fino alla nomina del nuovo Presidente.

12 – Segretario

Il Segretario:

- compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci;
- provvede alla corrispondenza e a tutte le comunicazioni istituzionali;
- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, redigendone i relativi verbali;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e delle disposizioni del Presidente;
- coordina l'attività degli organi associativi;
- controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

13 – Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di provvedere al controllo contabile della gestione dell'Associazione; a tal fine egli esprime parere in occasione di ogni deliberazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Generale che richieda oneri economici a carico dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile personalmente, innanzi al Consiglio Direttivo, della regolare tenuta e

della salvaguardia del patrimonio dell'Associazione; egli è, inoltre, l'unico soggetto autorizzato ad effettuare i pagamenti dovuti dall'Associazione ed a rilasciare quietanza delle somme incassate dall'Associazione.

Prima di dare corso a pagamenti non sostenibili secondo le disponibilità economiche dell'Associazione, il Tesoriere è tenuto a farlo presente al Consiglio Direttivo in modo che vengano adottati gli opportuni provvedimenti ivi inclusa la convocazione dell'Assemblea Generale affinché si pronunci in merito.

Entro e non oltre 10 giorni prima dell'Assemblea in seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo si riunisce per approvare il rendiconto ed una relazione allegata, presentati dal Tesoriere; in base a tali atti il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea Generale in seduta ordinaria il rendiconto della gestione patrimoniale e la delibera assunta circa l'ammontare della quota associativa annuale, ai fini di ratifica della stessa.

14 - Sezioni Locali

Presso ogni sede giudiziaria circondariale può essere costituita una Sezione Locale, con compiti di dare effettività all'attività associativa in sede locale.

La Sezione Locale viene costituita nei circondari ove risulta esservi un numero di iscritti almeno di quindici Avvocati.

La Sezione Locale non ha autonomia patrimoniale, ma può ottenere dal Consiglio Direttivo l'erogazione dei fondi necessari all'attività associativa presso la relativa sede, anche in proporzione rispetto alla percentuale delle quote versate dagli iscritti alla medesima sezione.

14.1 - Consiglio della Sezione Locale

Con la costituzione della Sezione Locale, deliberata dal Consiglio Direttivo previa audizione degli interessati, viene istituito un Consiglio della Sezione Locale, composto da cinque componenti, che nomina al suo interno il Rappresentante della Sezione Locale.

Il rappresentante, così individuato, può partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo.

14.2 - Ufficio di Coordinamento delle Sezioni Locali

L'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni Locali è costituito dai Rappresentanti delle Sezioni Locali e ha compiti di osservazione dell'attività associativa e di proposta di iniziative da rivolgere al

Consiglio Direttivo.

Esso si riunisce su convocazione del Consigliere del Direttivo appositamente delegato, che ne presiede i lavori e cura la trasmissione al Consiglio Direttivo delle delibere dell'Ufficio.

15 - Comitato Tecnico scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di membri, comunque non inferiore a cinque che sono nominati dal Consiglio Direttivo, scelti sulla base di riconosciute competenze tecniche e giuridiche tra soggetti iscritti all'Associazione.

I suoi componenti restano in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo; nel corso del mandato, i componenti possono essere integrati da altre nomine in qualsiasi momento.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha compiti in materia di elaborazione, programmazione ed esecuzione, anche tramite i Responsabili delle Sezioni Locali, di tutte le attività formative e di aggiornamento professionale, tra le quali anche corsi per la preparazione all'accesso alla professione e per l'iscrizione ad elenchi o albi di specializzazione o di specifica abilitazione.

Esso inoltre è responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione.

Al suo interno, vengono individuati i responsabili per aree tematiche di carattere giuridico (diritto civile, penale, amministrativo, deontologia e ordinamento forense) e i referenti delle singole iniziative formative.

Il Comitato Tecnico Scientifico è coordinato da un componente del Consiglio Direttivo, che ne cura la convocazione e l'effettività della sua attività.

16 - Sezione Giovani Avvocati e Praticanti

La Sezione Giovani Avvocati e Praticanti è composta di diritto dai soci che siano iscritti al massimo da cinque anni all'Albo professionale o svolgano la pratica forense regolarmente iscritti nel relativo registro, purché di età non superiore a 35 anni.

Tra coloro che abbiano i requisiti sopra indicati è eletto un consiglio composto da sette consiglieri di cui quattro Avvocati e tre Praticanti.

L'attività del consiglio è coordinata da un componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio della Sezione Giovani Avvocati e Praticanti ha compiti di osservazione e di proposta

di iniziative a favore di giovani avvocati e praticanti.

17 - Laboratorio Legislativo

Il Laboratorio Legislativo è una commissione istituzionale dell'Associazione, la cui formazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, avente le seguenti competenze:

- osservatorio di progetti o testi vigenti di legge;
- centro di elaborazione di proposte normative da trasmettere agli organi legislativi o amministrativi, anche a mezzo di divulgazione pubblica o di predisposizione di iniziative legislative popolari ai sensi dell'art. 71 Costituzione secondo comma.

Esso è composto da un numero variabile di membri, nella misura minima di cinque, che sono nominati dal Consiglio Direttivo previo parere del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni Locali, scelti sulla base di riconosciute competenze tecniche e giuridiche, anche tra soggetti non iscritti all'Associazione.

I suoi componenti restano in carica per il medesima durata del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni o altra ragione di cessazione dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante la stessa procedura di designazione. Il sostituto cessa dall'incarico al termine del mandato dell'intero Laboratorio Legislativo.

Non vi sono limiti di reincarico.

18 - Collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti che siano Avvocati patrocinanti avanti le Giurisdizioni superiori, scelti tra i soci fondatori o tra gli iscritti da più di cinque anni.

I componenti sono eletti dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell'Associazione o in qualunque altro organismo associativo o istituzionale.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per il periodo di un anno, e comunque fino alla successiva Assemblea in seduta ordinaria.

La perdita da parte di un componente dei requisiti di cui al primo comma comporta la sostituzione con un supplente; il Consiglio Direttivo reintegra il Collegio dei Probiviri sino alla successiva

assemblea generale.

Il Collegio interviene e deve essere interpellato:

- in caso di conflitto di attribuzioni tra gli organi dell'associazione;
- in caso di controversia nell'interpretazione delle norme statutarie;
- al fine di risoluzione dei conflitti tra gli associati o tra i consigli delle sezioni territoriali;
- in caso sia proposta la decadenza di soci onorari o benemeriti da parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell'Associazione di chiunque sia componente di un organo dell'Associazione stessa.

Nell'ambito delle competenze sopra indicate, il Collegio può essere attivato su istanza di ciascun associato.

III – Norme generali

19 – Bilancio

L'esercizio economico corrisponde con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale è redatto dal Tesoriere, esaminato dal Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; viene approvato dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria.

Unitamente al bilancio consuntivo, viene predisposto dal Tesoriere un bilancio preventivo per la gestione dell'anno successivo, che deve essere approvato nella medesima sede ordinaria dell'Assemblea Generale.

20 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

- quote associative;
- beni mobili o immobili strumentali alle attività sociali;
- beni frutto di donazioni o elargizioni;
- altre entrate patrimoniali derivanti dalle attività istituzionali.

Il patrimonio deve essere gestito solo in funzione delle esigenze dell'Associazione e non potrà mai dar luogo a distribuzione di frutti o utilità tra gli iscritti.

Gli impegni di spesa sono deliberati dal Consiglio Direttivo solo nel limite dell'attivo patrimoniale esistente; la contrazione di mutui e altri contratti di finanziamento deve essere proposta e deliberata dall'Assemblea Generale con la maggioranza semplice degli iscritti.

La gestione economica potrà essere verificata in qualsiasi momento da ciascun associato, che avrà facoltà di accedere alla documentazione contabile facendone richiesta al Tesoriere.

21 - Durata dell'associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione sarà sciolta per:

- deliberazione del Consiglio Direttivo previa constatazione del venir meno di un numero sufficiente di soci tale da comporre il medesimo Consiglio Direttivo;
- deliberazione dell'Assemblea Generale assunta con la maggioranza dei nove decimi degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad un'associazione forense che persegua analoghe finalità, che sarà indicata nella medesima delibera di scioglimento unitamente alla designazione del soggetto che assumerà il ruolo di liquidatore e di legale rappresentante *pro tempore*.

22 - Onorificità degli incarichi

Tutti gli incarichi negli organi dell'Associazione sono svolti a titolo onorifico e non comportano alcun compenso o emolumento, diverso dal mero rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'interesse dell'Associazione, anche ai fini di rappresentanza della stessa, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo nella loro natura.

23 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti all'Associazione, purché tale modifica rientri specificamente nell'Ordine del Giorno e la proposta sia inviata per conoscenza a tutti gli iscritti unitamente all'avviso di convocazione della medesima assemblea.